



Decreto direttoriale 11 marzo 2025

Contratti di sviluppo per la crescita sostenibile e la competitività delle imprese, lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie negli ambiti previsti dal Regolamento STEP



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuto previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia;

Visto il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

Vista la comunicazione della Commissione europea C/2024/3209, del 13 maggio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C del 13 maggio 2024, concernente “*Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)*”;

Vista la comunicazione della Commissione C(2024) 3570 final del 31 maggio 2024 “*Comunicazione della Commissione che integra gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per quanto riguarda la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)*”, con la quale è stato previsto che per gli investimenti coperti dal Regolamento (EU) 2024/795 l'intensità massima di aiuto riconoscibile può essere incrementata di 10 punti percentuali nelle “aree a” e di 5 punti percentuali nelle “aree c”;

Visto, in particolare, il paragrafo 6 della predetta comunicazione che prevede che “*gli Stati membri che intendono modificare le proprie carte degli aiuti regionali aumentando i massimali di aiuto regionale per gli investimenti coperti dal regolamento (UE) 2024/795 sono invitati a notificare tali modifiche alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE entro il 16 settembre 2024. Tale aumento può essere applicato al periodo compreso tra il 1° marzo 2024, data di entrata*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

in vigore del regolamento (UE) 2024/795, e il 31 dicembre 2027, data in cui si applicano le attuali carte degli aiuti regionali”;

Vista la Decisione della Commissione europea C(2024) 6797 *final* del 3 ottobre 2024, recante “*Approvazione della modifica alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale dell’Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027) - Maggiorazione delle intensità di aiuto per gli investimenti contemplati dal regolamento STEP*”, con cui è stata approvata la maggiorazione delle intensità di aiuto per il periodo dal 1° marzo 2024 al 31 dicembre 2027, rispettivamente fino a 10 punti percentuali per gli investimenti nelle “aree a” e fino a 5 punti percentuali per investimenti nelle “aree c”;

Visto l’Accordo di Partenariato per l’Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

Visto il Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022 e successiva modifica adottata con decisione di esecuzione C(2024) 7214 *final* del 14 ottobre 2024;

Visto il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”;

Vista la nota EGESIF_21-0025-00 del 27-09-2021 della Commissione europea, relativa all’applicazione del principio *DNSH* nell’ambito della politica di coesione, la quale al par. 6 afferma che i regolamenti della politica di coesione non prevedono una valutazione caso per caso della conformità di ciascuna operazione al principio *DNSH*, ma piuttosto che le operazioni rientrino nei tipi di azioni che sono state valutate come conformi al *DNSH* nell’ambito dei programmi;

Considerato che l’intervento di cui al presente decreto rientra, nell’ambito del Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”, in una tipologia di azioni giudicata compatibile con il *DNSH*;

Considerato che i progetti collegati alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse fanno riferimento ai settori di intervento di cui all’Allegato I del regolamento (UE) 2021/1060, come modificato dall’art. 13, par. 7, lettera a) del regolamento (UE) 2024/795, di cui ai punti 188 “*Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse*” e n. 189 “*Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse*”, con coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici pari al 100%, e con coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l’ambiente pari al 40%;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni;

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 25 ottobre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.7 del 10 gennaio 2025, che, al fine di promuovere la crescita sostenibile e la competitività delle imprese nonché di sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche e salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti individuati dal *Regolamento STEP*, dispone l'assegnazione di risorse, per un importo complessivo pari ad euro 497.825.000,00, a valere sul suddetto programma, allo strumento agevolativo dei Contratti di Sviluppo;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - avvenuta con D.P.C.M. del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;

Considerato che l'articolo 5, comma 1 del predetto decreto demanda ad un provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy la definizione dei termini e delle ulteriori specificazioni necessarie per il corretto utilizzo delle risorse assegnate allo strumento agevolativo;

Considerata l'opportunità di fornire specificazioni in ordine agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria in tema di pubblicità dell'utilizzo delle risorse del *PN RIC 2021 – 2027*, tenuto conto di quanto indicato all'articolo 6, comma 2, lettera i) del medesimo decreto;

DECRETA

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Agenzia*”: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia;
- b) “*catena del valore*”: le attività connesse alla produzione dei prodotti finali, dei componenti e dei macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti, delle materie prime critiche, dei servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione dei prodotti finali;
- c) “*decreto 25 ottobre 2024*”: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 25 ottobre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.7 del 10 gennaio 2025;
- d) “*delocalizzazione*”: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale)

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;

- a) *“Imprese di grandi dimensioni”*: le imprese diverse dalle *PMI*;
- b) *“PMI”*: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, recante *“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”*, nonché dall'allegato I del Regolamento GBER;
- c) *“PN RIC 2021 – 2027”*: il Programma Nazionale *“Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”*, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022 e da ultimo oggetto di modifica approvata dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2024) 7214 *final* del 14 ottobre 2024;
- d) *“Regolamento STEP”*: il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, così come integrato dalla comunicazione della Commissione europea C/2024/3209 del 13 maggio 2024, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

(Finalità e risorse disponibili)

1. Il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del *decreto 25 ottobre 2024*, definisce il termine di apertura dello sportello agevolativo disciplinato dal medesimo *decreto 25 ottobre 2024* e fornisce le ulteriori specificazioni necessarie per il corretto utilizzo delle risorse destinate al sostegno di investimenti per la crescita sostenibile e la competitività delle imprese nonché lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche e la salvaguardia e rafforzamento delle rispettive *catene del valore* negli ambiti individuati dal *Regolamento STEP*.
2. All'attuazione dell'intervento disciplinato dal presente provvedimento sono destinate le risorse di cui all'articolo 2, comma 1 del *decreto*, per un importo complessivo pari ad euro 497.825.000,00, a valere sulle risorse del *PN RIC 2021 – 2027*, così ripartite:
 - a) euro 335.283.898,46 a valere sulle risorse della Priorità 1, Obiettivo specifico 1.3 *“Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”*, Azione 1.3.1 *“Sostegno degli investimenti produttivi”* del *PN RIC 2021 - 2027*, destinate a sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo presentati esclusivamente da *PMI*, anche negli ambiti individuati dal *Regolamento*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

STEP;

- b) euro 162.541.101,54 a valere sulle risorse della Priorità 4, Obiettivo specifico 1.6 “*Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)*”, Azione 1.6.1 “*Sostegno alle tecnologie critiche STEP*” del *PN RIC 2021 - 2027*, destinate a sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo presentati da *PMI* e da *imprese di grandi dimensioni* nei soli ambiti individuati dal *Regolamento STEP*.

Art. 3

(Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. Le istanze di cui all'articolo 5, comma 2, del *decreto 25 ottobre 2024*, devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la *piattaforma informatica* messa a disposizione dall'*Agenzia* nell'apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo nel sito internet www.invitalia.it, a partire **dalle ore 12.00 del giorno 15 aprile 2025**.
2. L'*Agenzia* provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data, a rendere disponibile nel proprio sito internet la modulistica in base alla quale deve essere redatta l'istanza e la documentazione da allegare alla stessa.
3. Alle istanze di cui al comma 1, che devono contenere tutte le informazioni utili ad accertare la rispondenza del programma di sviluppo ai requisiti previsti dal *decreto 25 ottobre 2024* e dal presente ai fini dell'accesso alle risorse del *PN RIC 2021 - 2027*, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) per i soli programmi di sviluppo rientranti nell'ambito di applicazione del *Regolamento STEP*, una relazione tecnica asseverata che descriva compiutamente le caratteristiche del piano di investimenti e dalla quale si evinca la sussistenza delle condizioni previste per la riconducibilità del piano medesimo nell'ambito del *Regolamento STEP*, con particolare riferimento:
 - i. alla riconduzione del programma di sviluppo negli ambiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del *decreto 25 ottobre 2024*;
 - ii. alla sussistenza di almeno una delle condizioni previste per la riconducibilità del piano di investimenti nell'ambito del *Regolamento STEP*, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), del *decreto 25 ottobre 2024*;
 - iii. alla caratterizzazione degli eventuali progetti di ricerca e sviluppo nei termini previsti all'articolo 3, comma 3, lettera d), del *decreto 25 ottobre 2024*.
 - b) una *DSAN* a firma del legale rappresentante dell'impresa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative;

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

- c) l'ulteriore eventuale documentazione indicata dall'*Agenzia* nel sito internet di cui al comma 1.

Art. 4

(Valutazione delle domande di agevolazione)

1. L'*Agenzia* avvia tempestivamente le attività di verifica di propria competenza in conformità con quanto stabilito all'articolo 5, comma 3 del *decreto 25 ottobre 2024*, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti delle risorse disponibili. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui al *decreto 25 ottobre 2024*, l'*Agenzia* verifica:
 - a) la coerenza del programma di sviluppo con i requisiti previsti per l'accesso alle risorse del *PN RIC 2021 – 2027*, ivi compresa la non riconducibilità del programma ad attività oggetto di *delocalizzazione*;
 - b) se del caso, sulla base delle informazioni fornite nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), la coerenza del programma di sviluppo con i requisiti previsti dal *Regolamento STEP*;
 - c) il rispetto del principio *DNSH*, accertando:
 - i. che il programma sia progettato nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche nonché della salvaguardia dell'ambiente, con riferimento a specifiche normative ambientali Nazionali e UE;
 - ii. la conformità dell'attività rispetto agli ambiti di intervento esclusi di cui all'allegato I del *decreto 25 ottobre 2024*.
2. Le domande di contratto di sviluppo che, in esito alle verifiche condotte dall'*Agenzia*, risultino prive dei requisiti di ammissibilità previsti dal *decreto 25 ottobre 2024* e dal presente decreto, rientrano nella graduatoria ordinaria della misura agevolativa e sono istruite dall'*Agenzia* in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda medesima.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal *decreto 25 ottobre 2024*.
2. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa nazionale, l'elenco delle operazioni selezionate sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 2021/1060. Le imprese beneficiarie sono tenute ad aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del *decreto 25 ottobre 2024*, con le modalità allo scopo

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

individuare dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. Ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura disciplinata dal presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

(*Giuseppe Bronzino*)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche